



CATAMARANI FORMULA 18 ITALIA - Associazione sportiva dilettantistica
Classe Internazionale ISAF e Classe Nazionale FIV
Segretario: ALESSANDRO MEOLI - Via Torquato Tasso 2 - Cecina (LI)
E-mail: segreteria@formula18.it - web: www.formula18.it

STATUTO

CATAMARANI FORMULA 18 ITALIA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 - Sede

1. E' costituita la "CATAMARANI FORMULA 18 ITALIA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" che ha sede presso la Segreteria Nazionale.
2. E' facoltà dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di trasferirne la sede in altro luogo.

Art. 2 - Scopi

1. L'Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione e pratica dello sport della vela nonché:
 - a) Promuovere la partecipazione a regate corse in tempo reale favorendo la competizione tra gli equipaggi ed organizzare manifestazioni stimolanti dal punto di vista nautico e marinaresco
 - b) Informare tutti i soci sull'attività dell'Associazione stessa favorendo un interscambio di conoscenze sulla vela in generale e sull'uso del Formula 18 in particolare.
 - c) Tenere aggiornato lo schedario dei proprietari noti, evidenziando i Soci, i numeri velici assegnati e le imbarcazioni regolarmente stazzate.
 - d) Instaurare i più efficaci rapporti con gli Organi Federali, media, progettisti, costruttori e velai.

Art. 3 - Tipologia

1. Formula 18 è qualunque tipo di imbarcazione costruita nel rispetto e secondo le specifiche del Regolamento di Stazza Internazionale Formula 18.

Art. 4 - Natura

1. L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, non persegue scopo di lucro e non può distribuire utili. Eventuali avanzi di bilancio dovranno essere reinvestiti per l'attuazione dei fini sociali.

Art. 5 - Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell'Associazione.
2. Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai proventi di manifestazioni sportive, da donazioni, da regalie e quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 6 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude quindici giorni prima dello svolgimento del Campionato Nazionale.
2. Entro quindici giorni il Segretario dovrà redigere i bilanci consuntivo e preventivo che, approvati dal Consiglio di Classe debbono essere sottoposti, corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti, all'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione.

Art. 7 - Soci

1. Socio è qualunque proprietario di Formula 18 in regola con la quota sociale per l'anno in corso. Nel caso in cui un'imbarcazione sia di proprietà di una Società o di un gruppo di proprietari comunque costituiti, un solo rappresentante sarà considerato a tutti gli effetti "Socio Proprietario".
2. La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità o per indegnità.
3. La morosità è dichiarata dalla Segreteria
4. La indegnità viene sancita dal Collegio dei Probiviri.
5. Sono previste altresì le figure di:
 - a) "Socio Non Proprietario" che gode degli stessi diritti e doveri del Socio Proprietario ad esclusione del diritto di voto.
 - b) "Socio Onorario" che gode degli stessi diritti e doveri del Socio Proprietario ad esclusione del diritto di voto. Il Socio Onorario è nominato dall'Assemblea dei soci su proposta della Segreteria ed è esentato dal conferire la quota associativa annuale.

Art. 8 - Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci Proprietari, ad esclusione dei minori, hanno diritto di voto.
2. Tutti i Soci hanno altresì il diritto di frequentare eventuali locali sociali, di usufruire, secondo le norme dei regolamenti, dei vantaggi che l'Associazione offre, di usare materiale sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate.

Art. 9 - Doveri dei Soci

1. I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale entro il mese di Marzo o alla richiesta di associazione per i nuovi soci. La quota avrà validità sino al 31/12 dell'anno in cui è stata versata.
2. Il Socio deve comportarsi in modo irreprensibile, osservare lo statuto ed i regolamenti.

Art. 10 - Regolamento di Classe

1. Il Regolamento della Classe è formato dal presente Statuto e dal Regolamento di Stazza Internazionale Catamarani Formula 18.

Art. 11 - Certificato di Stazza

1. Il Certificato di Stazza è il documento ufficiale dell'imbarcazione e ne attesta la rispondenza al regolamento di Stazza; viene rilasciato dalla Segreteria sulla base di un Verbale di Stazza redatto, a seguito di una verifica dell'imbarcazione, da parte di uno Stazzatore F.I.V. riconosciuto dalla Classe.
2. I Certificati di Stazza sono conservati dalla Segreteria che ne rilascia copia al proprietario dell'imbarcazione.
3. I Numeri Velici vengono assegnati dalla Segreteria e devono essere preceduti dalle lettere identificative della Nazionalità (ITA).

Art. 12 - Partecipazione alle regate

1. Affinché un Formula 18 possa partecipare alle regate di Classe, o comunque figurare nelle classifiche di Classe ove previste, è necessario che:
 - a) L'imbarcazione sia dotata di Certificato di Stazza.
 - b) L'imbarcazione abbia idonea copertura assicurativa R.C.
 - c) Il Proprietario od un membro dell'equipaggio sia Socio dell'A.I.F18

Art. 13 - Consiglio di Classe

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Classe composto da cinque Soci eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto.
2. Il Consiglio di Classe resta in carica per la durata di due anni.
3. Il Consiglio di Classe, nella sua prima seduta, nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.
4. Il Consiglio di Classe si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno, di norma una volta nei mesi estivi (in occasione del Campionato Nazionale o altra equivalente manifestazione) ed una volta nei mesi invernali. Deve essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Convocazioni straordinarie del Consiglio di Classe potranno essere effettuate su richiesta del Segretario o di almeno i tre quinti dei membri del consiglio stesso.

Art. 14 - Integrazione dei componenti il Consiglio di Classe

1. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di consiglieri non superiore alla maggioranza, l'integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non eletti purché lo stesso abbia riportato almeno il 50% dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.
2. In caso la cooptazione non sia possibile si procede ad elezione parziale mediante la convocazione entro il termine massimo di trenta giorni, di un'Assemblea Straordinaria Elettiva da tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione.

Art. 15 - Decadenza del Consiglio di Classe

1. Il Consiglio di Classe decade per dimissioni o impedimento definitivo, anche non contemporaneo, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco del biennio, anche se integrato a norma dell'art. 14.
2. L'Assemblea Straordinaria Elettiva per i nuovi componenti è convocata entro il termine massimo di trenta giorni e dovrà tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del biennio.

Art. 16 - Deliberazioni e competenze del Consiglio di Classe

1. Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Segretario.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio di Classe ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto di chi presiede vale doppio.
3. Delle riunioni del Consiglio di Classe verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
4. Il Consiglio di Classe è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.
5. Esso procede altresì, se necessario, alla nomina di collaboratori, consulenti etc, determinandone il compenso e predisponde, occorrendo, il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.

Art. 17 - Presidente

1. Il Presidente, ed in Sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Classe.
2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Classe, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 18 - Decadenza del Presidente

1. Il Presidente decade per dimissioni o impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica.
2. Nel caso di decadenza il Consiglio di Classe resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vice Presidente od in sua assenza o impedimento, dal Segretario e ciò sino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del nuovo Presidente.

Art. 19 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente rappresenta l'A.I.F18 in seno all'Associazione Internazionale Formula 18 ed in sede ISAF.
2. Il Vice Presidente svolge mansioni di coordinamento tra l'Associazione Internazionale Formula18, le singole Associazioni Nazionali Formula 18 estere e l'A.I.F18.

Art. 20 - Segretario

1. Il Segretario svolge funzioni amministrative, di tesoreria, di organizzazione di coordinamento e attua tutte quelle iniziative necessarie a diffondere e promuovere l'immagine della Classe Formula 18 di cui il consiglio di Classe gli dia mandato.
2. Il Segretario è il referente diretto per tutti i contatti tra l'A.I.F18 e la Federazione Italiana Vela.
3. Il Segretario formula i bilanci preventivo e consuntivo.
4. Il Segretario conserva gli archivi dei Soci e delle imbarcazioni stazzate.
5. Il Segretario provvede alla convocazione del Consiglio di Classe e delle Assemblee dei Soci.

Art. 21 - Delegati di Zona

1. I Delegati di Zona vengono nominati dal Consiglio di Classe nel numero massimo di uno per ogni Zona FIV.
2. I Delegati di Zona, qualora nominati, svolgono funzioni di organizzazione e coordinamento tra la Segreteria ed i Circoli Velici della loro Zona.
3. I Delegati di Zona riferiscono direttamente al Segretario ed operano sulla base delle direttive da lui ricevute.

Art. 22 - Convocazione Assemblea Ordinaria

1. I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Segretario o dal Consiglio di Classe, almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci, ed almeno una volta ogni due anni per l'elezione del Consiglio di Classe e del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L'Assemblea è convocata in occasione del Campionato Nazionale o di altra manifestazione equivalente.
3. I Soci debbono essere convocati con un preavviso di almeno 15 giorni.
4. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i Soci aventi diritto di voto e deve contenere l'ordine del giorno e le indicazioni di prima e seconda convocazione con un intervallo tra la prima e la seconda convocazione di almeno ventiquattro ore.

Art. 23 - Convocazione Assemblea Straordinaria

1. I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria dal Segretario o dal Consiglio di Classe, per deliberare sulle modifiche allo Statuto; delibera altresì, a scrutinio segreto, su nomina e su poteri del o dei liquidatori. 2. L'Assemblea Straordinaria è convocata, altresì, su richiesta di almeno il 25% dei Soci aventi diritto di voto. Nella richiesta indirizzata al Consiglio di Classe devono essere indicati gli argomenti da trattare.
3. Il Consiglio di Classe, nella prima riunione formulerà l'ordine del giorno e convocherà l'Assemblea Straordinaria, che deve essere tenuta entro i trenta giorni successivi, con le modalità dell'art. 23.
4. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i Soci aventi diritto di voto e deve contenere l'ordine del giorno e le indicazioni di prima e seconda convocazione con un intervallo tra la prima e la seconda convocazione di almeno ventiquattro ore.

Art. 24 - Costituzione delle Assemblee

1. Le Assemblee nominano il Presidente, il Segretario ed, ove occorra, il seggio elettorale.
2. Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. Nelle Assemblee convocate per l'approvazione dei bilanci e per le cariche elettive devono essere presenti almeno il 25% dei componenti le Assemblee.
4. Ogni Socio può rappresentare per delega un massimo di due Soci.
5. Non possono partecipare alle Assemblee i Soci non in regola con i pagamenti ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

Art. 25 - Deliberazioni delle Assemblee

1. Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi, nei voti espressi non sono compresi gli astenuti ed i voti nulli. Per le modifiche dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto di voto.
2. Per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
3. L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo. I componenti del Consiglio di Classe e del Collegio dei Revisori dei Conti non hanno diritto di voto.
4. L'Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali, elegge a scrutinio segreto il Consiglio di Classe, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 26 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea, è composto da tre componenti che nominano tra di loro il Presidente, e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.
2. Il Collegio dei Probiviri decide, su parere consultivo del Consiglio di Classe, i procedimenti disciplinari a carico dei Soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:
a) ammonizione --- b) deplorazione --- c) sospensione --- d) radiazione ---
3. Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea Straordinaria da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo.
4. L'Assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell'Assemblea non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria.

Art. 27 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi che nominano tra di loro il Presidente, e da due componenti supplenti.
2. I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
3. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

Art. 28 - Natura delle Cariche

1. Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie.

Art. 29 - Candidature

1. I Candidati alle cariche sociali debbono presentare le loro candidature entro il termine di dieci giorni liberi dalla data di prima convocazione.
2. Non possono candidarsi i Soci non in regola con i pagamenti, quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione.
3. L'elenco dei candidati è predisposto dalla Segreteria
4. Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

Art. 30 - Clausola compromissoria

1. Ogni controversia tra associati o tra questi e l'associazione e/o i suoi organi inerente l'attività dell'associazione o ad essa connessa dovrà venire sottoposta, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle due parti ed il terzo dai primi due o in difetto dal Presidente della Federazione Italiana Vela. Gli arbitri decideranno secondo equità e senza formalità di procedura con lodo non impugnabile. Il mancato rispetto della presente clausola costituisce illecito disciplinare.

Art. 31 - Scioglimento

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
2. L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito tra i Soci, ma dovrà essere devolto ad Associazioni Sportive o ad Enti Pubblici con analoghe finalità.